

SPONSORIZZAZIONE TECNICA DEL CONI PER I GIOCHI OLIMPICI DI TOKYO 2020, CON ATTRIBUZIONE AL PARTNER COMMERCIALE TECHNOGYM S.P.A. DELLA QUALIFICA DI "OFFICIAL SUPPLIER".

CIG: Z43318C3A3

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO l'art. 12, comma 2, lett. a) del D.lgs. 23 luglio 1999, n.242 e s.m.i., di riordino del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI);

VISTO lo Statuto dell'Ente attualmente in vigore, approvato dal Consiglio Nazionale del CONI con deliberazione n.1647 del 2 ottobre 2019 e con DPCM del 10 gennaio 2020;

CONSIDERATO che il Decreto-legge n.5 del 29 gennaio 2021, convertito senza modificazioni dalla Legge 24 marzo 2021, n.43, recante "Misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI)", ha sancito l'autonomia funzionale del CONI rispetto alla società Sport e salute S.p.A.;

VISTO il D. lgs n.50/2016 e s.m.i.;

VISTO che, con deliberazione della Giunta Nazionale del CONI n.51 del 23 febbraio 2021 il Segretario Generale del CONI è stato nominato RUP ai sensi dell'art.31 del D.lgs. n.50/2016 ed in conformità con quanto previsto dalla legge n.241/1990 e che allo stesso è stato conferito il potere di impegnare risorse finanziarie/compiere atti/stipulare contratti che comportino una spesa inferiore ad € 40.000,00 per singolo atto o contratto, per far fronte ad acquisti ed attività indifferibili ed alle esigenze di funzionamento dell'Ente;

PRESO ATTO di quanto rappresentato nella allegata memoria predisposta dall'Area sport e Preparazione Olimpica, nella quale è stata manifestata la necessità di garantire agli atleti italiani, nella fase di preparazione dei Giochi Olimpici di Tokyo, le migliori condizioni possibili di allenamento presso i Centri di Preparazione Olimpica e la necessità di sostituire ed incrementare alcune attrezzature sportive presenti presso il CPO di Formia;

PRESO ATTO altresì di quanto manifestato dalla Direzione Marketing and Business Development nella allegata nota, nella quale si evidenzia che la stessa, alla luce delle necessità evidenziate dall'Area Sport e Preparazione Olimpica, ha contattato Technogym S.p.A., azienda di eccellenza italiana, che fornisce al Comitato Organizzatore dei Giochi Olimpici di Tokyo 2020, con la qualifica di "Official Supporter", l'attrezzatura sportiva che verrà utilizzata per la preparazione degli atleti durante il loro soggiorno in Giappone in vista dello svolgimento dell'evento;

PRESO ATTO che Technogym S.p.A. si è dichiarata disponibile ad offrire al CONI un quantitativo di prodotti, per un valore pari ad Euro 38.000,00 oltre IVA, a fronte della concessione del diritto di utilizzare la qualifica di "Official Supplier" della Squadra Olimpica Italiana per i Giochi Olimpici di Tokyo 2020, l'immagine della Squadra Olimpica Italiana ed il marchio Italia Team in associazione con il proprio marchio commerciale;

CONSIDERATO che tale accordo si concluderebbe, come tutte le altre partnership in corso, il 30 settembre 2021;

CONSIDERATO che per il CONI è fondamentale garantire agli atleti della Squadra Olimpica Italiana le migliori condizioni tecniche di allenamento, assicurando loro la possibilità di utilizzare le stesse attrezzature sportive sia in Italia, nella fase di preparazione ai Giochi Olimpici presso i Centri di Preparazione Olimpica, sia in Giappone, nella fase di rifinitura che precede l'inizio delle gare;

PRESO ATTO che, in considerazione dell'importo contrattuale, sussistono i presupposti per procedere con affidamento diretto ai sensi del combinato disposto degli artt. 19 e 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. n.50/2016;

ACCERTATA la necessaria copertura finanziaria;

DISPONE:

l'autorizzazione alla sottoscrizione del contratto di sponsorizzazione tecnica (vik) con la società TECHNOGYM S.P.A., con sede in Cesena, Via Calcinaro 2861, con attribuzione alla stessa, senza diritto di esclusiva, della qualifica di "Official Supplier" della Squadra Olimpica Italiana per i Giochi Olimpici di Tokyo 2020, per un corrispettivo contrattuale di € 38.000,00 oltre IVA (se dovuta) e durata fino al 30 settembre 2021.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari ad Euro 0.

Le rispettive fatture, da CONI a Technogym S.p.A. e da Technogym S.p.A. a CONI, saranno emesse nel rispetto delle tempistiche previste dalla vigente normativa fiscale. Gli importi fatturati reciprocamente dalle parti saranno oggetto di compensazione finanziaria *pro concurrenti quantitate* con effetto a far data dalla emissione delle relative fatture, mentre l'eventuale saldo che residuasse dopo la compensazione sarà liquidato dalla parte debitrice.

L'affidatario dovrà dichiarare l'assenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016.

In considerazione dell'estrema urgenza della fornitura, visto altresì quanto disposto dall'articolo 8, comma 1, lett. a) della Legge 11 settembre 2020 n. 120, l'affidamento si intenderà immediatamente esecutivo nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016, tuttavia diventerà efficace a seguito all'esito positivo di tale verifica.

La regolazione finanziaria è condizionata all'esito positivo di tali verifiche; in caso di esito negativo il CONI procederà alla revoca dell'affidamento, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni già eseguite.

Il Responsabile del Procedimento è il Dott. Carlo Mornati, nella sua qualità di RUP ai sensi dell'art.31 del D.lgs. n.50/2016.

II SEGRETARIO GENERALE

CARLO MORNATI